

Le ipotesi di revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo civile

Sintesi semplificata dell'iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

(125) - Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al Patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37; la pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al Patrocinio. **La condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.**

Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).

(126) - **Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al Patrocinio** se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate; copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile l'istanza, è trasmessa all'interessato e al Giudice; **se il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al Giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.**

(127) - **Copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine o il Giudice, competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche all'Ufficio Finanziario competente, il quale verifica** l'esattezza, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste *ex lege*, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, nonché la compatibilità dei dati indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica

della posizione fiscale dell'istante e dei conviventi; se da tale verifica risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di prospettazioni dell'istante non veritiere, l'Ufficio Finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica per le indagini di competenza; in ogni caso, la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al Patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta del Giudice, ovvero su iniziativa dell'Ufficio Finanziario o della Guardia di Finanza.

(88) - Nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di Finanza, infatti, sono inclusi i controlli dei soggetti ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, individuati sulla base di appositi criteri selettivi, anche tramite indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

(136) - Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al Patrocinio, il Giudice che procede revoca il provvedimento di ammissione; inoltre, con decreto il Giudice revoca l'ammissione al Patrocinio provvisoriamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; la revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del Giudice; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva (sin dalla delibera del C.O.A. di ammissione oppure dal deposito dell'atto introduttivo se antecedente all'ammissione ma successivo alla richiesta).

(86) - Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.